



AREA TECNICA PRIMA

AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO

Aggiornamento all'anno 2023

Legge 21/11/2000 n. 353 e ss.mm.e.ii.

Vista la Legge 21 novembre 2000, n.353 “*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*” e ss.mm. e ii;
Atteso che l’art. 10 della suddetta legge stabilisce:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato... omissis... Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

Visto il “Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi”, pubblicato sul B.U.R.C. n. speciale del 12 luglio 2007;

Visto il D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla Legge 8/11/2021 n. 155;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007;

Vista l’O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007;

Vista l’O.P.C.M. n. 3680 del 05/06/2008.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 29/08/2024, con la quale è stato aggiornato il Catasto Incendi all’anno 2023;

AVVISA

- che per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal 30/08/2024 al 29/09/2024, sarà depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, l’elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco all’anno 2023;
- che i dati sono stati estrapolati dal SIM (Sistema Informativo della Montagna) avvalendosi dei rilievi effettuati dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri;
- che durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, presentandole all’Ufficio Protocollo, oppure a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it.

Decorso tale termine, si provvederà a valutare le eventuali osservazioni presentate e ad approvare, nei successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi.

Con la sua pubblicazione all’Albo Pretorio, la presente informativa assume il carattere di notorietà ai sensi di legge.

Il Capo Area Tecnica Prima
Arch. Giovanni Peduto



COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

- PROVINCIA DI SALERNO -

AREA TECNICA PRIMA

MONTECORVINO ROVELLA (SA)

Catasto Nazionale: F481

2020		
n.	Foglio	Particella
1	11	127
2	7	29
3	7	45
4	7	46
5	7	47
6	7	48
7	11	175
8	11	176
9	11	177
10	11	230
11	6	31
12	6	41
13	6	42
14	6	67
15	6	97
16	6	100
17	6	153
18	13	97
19	13	98
20	13	99
21	13	100
22	13	418
2021		
n.	Foglio	Particella
1	2	1
2	2	34
3	2	55
4	2	57
5	2	58
2022		
n.	Foglio	Particella
1	2	18
2	3	29
3	3	80
4	3	775
5	12	4
6	2	55
7	5	147
8	11	14

2023		
n.	Foglio	Particella
1	2	7
2	2	24
3	2	25
4	2	31
5	2	56
6	2	57
7	2	59
8	2	390
9	2	698
10	12	170
11	13	169
12	13	182
13	13	349
14	13	26
15	13	42
16	13	289
17	13	290
18	13	680
19	13	750
20	13	753
21	13	754
22	11	81
23	11	83
24	11	91
25	11	127
26	11	136
27	11	158
28	16	2
29	16	324
30	16	404
31	16	405
32	16	406
33	16	407
34	16	408
35	16	409
36	16	410